

Avamprogetto di

**Legge federale sulla procedura penale
minorile svizzera**

Ufficio federale di giustizia

Berna, giugno 2001

**Legge federale
sulla procedura penale minorile**

(Procedura penale minorile, PPMin)

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²

decreta:

Capitolo primo: Oggetto e principi

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina la procedura penale applicabile al perseguimento e al giudizio dei reati definiti nel diritto penale federale commessi dai minorenni, e all'esecuzione delle pene irrogate nei loro confronti, ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sul diritto penale minorile³.

² Definisce le autorità penali e stabilisce i loro compiti.

Articolo 2 Relazione con il Codice di procedura penale⁴

¹ Nella misura in cui le disposizioni della presente legge non vi derogano, le disposizioni del Codice di procedura penale⁵ del xx.yy.200...? si applicano per analogia.

² Nell'applicazione del Codice di procedura penale, l'età e il grado di maturità del minore sono valutati in modo a lui favorevole.

Articolo 3 Principi generali

¹ Per l'applicazione della presente legge sono determinanti la protezione e l'educazione del minore.

² In ogni fase del procedimento penale le autorità competenti si preoccupano di rispettare il minore, di sentirlo personalmente e di permettergli di partecipare attivamente alla procedura.

¹ RS 101

² FF ...

³ RS (DPMin)

⁴ RS (CPP)

⁵ RS (CPP)

Articolo 4 Principi speciali

Inoltre, le autorità penali provvedono affinché la procedura penale:

- a) si svolga in modo da non interferire più del necessario nella vita privata del minore e nella sfera d'influenza dei genitori o dei rappresentanti legali;
- b) coinvolga, se l'interesse del procedimento lo permette, i genitori o i detentori dell'autorità parentale o, in loro assenza, i loro rappresentanti o le autorità di protezione che esercitano un diritto di controllo sul fanciullo;
- c) si svolga celermente, soprattutto se è stato ordinato il carcere preventivo.

Articolo 5 Principio di opportunità

¹ L'autorità competente prescinde dal procedimento:

- a) se non sono necessarie misure protettive o se l'autorità civile ha già preso provvedimenti adeguati; e
- b) se sussistono le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 20 capoverso 1 della legge federale sul diritto penale minorile⁶.

² Se gli interessi essenziali della parte in giudizio non vi si oppongono, l'autorità competente può inoltre prescindere dal procedimento penale se:

- a) a fianco di altri reati contestati all'imputato minore, il reato in questione non riveste grande importanza ai fini della commisurazione della pena o della misura;
- b) la pena irrogata in aggiunta a una pena passata in giudicato sarebbe presumibilmente irrilevante;
- c) andrebbe imputata una pena espiata all'estero la cui durata equivale a quella della pena che sarebbe presumibilmente inflitta per il reato perseguito.

³ L'autorità competente può inoltre prescindere dal procedimento se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento per l'atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.

Capitolo secondo: Autorità penali e competenze

1. Autorità

Articolo 6 Autorità inquirenti

Il perseguimento dei reati ai sensi della presente legge è di competenza:

- a) della polizia,
- b) delle autorità di contravvenzione penale,
- c) del Magistrato dei minorenni.

Articolo 7 Autorità di giudizio

Il giudizio dei reati è di competenza:

- a) del Magistrato dei minorenni,
- b) del Tribunale dei minorenni.

⁶ RS (DPMIn)

Articolo 8 Autorità di ricorso

Le autorità di ricorso sono:

- a) il Magistrato dei minorenni,
- b) il Tribunale dei minorenni,
- c) l'autorità di ricorso,
- d) l'autorità d'appello.

Articolo 9 Autorità d'esecuzione

Il Magistrato dei minorenni esercita le competenze che la legge federale sul diritto penale minorile⁷ affida all'autorità d'esecuzione.

Articolo 10 Organizzazione

Nel rimanente, l'organizzazione e il funzionamento delle autorità sono rette dalle leggi cantonali d'organizzazione giudiziaria.

2. *Competenze*

Articolo 11 Polizia

Nella misura in cui intervengono nei confronti di imputati minorenni, gli organi di polizia designati dalla legge cantonale agiscono sotto la direzione dell'autorità della giurisdizione penale minorile.

Articolo 12 Autorità di contravvenzione penale

I Cantoni possono affidare ad autorità amministrative la competenza per il perseguimento ed il giudizio di contravvenzioni commesse da minorenni. In questo caso tali autorità applicano le norme di procedura relative ai minorenni.

Articolo 13 Magistrato dei minorenni come autorità d'istruzione

¹ Il Magistrato dei minorenni dirige il procedimento penale e intraprende ogni atto utile alla ricerca della verità. Esercita le funzioni affidate al Procuratore pubblico dal Codice di procedura penale⁸ ed è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sul diritto penale minorile⁹.

² Nel corso dell'istruzione può abbandonare il procedimento o emanare un decreto d'accusa.

⁷ RS (DPMIn)

⁸ RS (CPP)

⁹ RS (DPMIn)

Articolo 14 Competenze del Magistrato dei minorenni

¹ Mediante decreto d'accusa, il Magistrato dei minorenni può pronunciare le misure e le pene che non sono di competenza del Tribunale dei minorenni.

² Il magistrato può pronunciare la sentenza immediatamente dopo la fine dell'istruttoria.

Articolo 15 Opposizione

¹ Contro i decreti d'accusa emanati dal Magistrato dei minorenni può essere interposta opposizione, con semplice dichiarazione scritta all'indirizzo del Tribunale dei minorenni.

² In tal caso, la causa segue il suo corso secondo la procedura ordinaria.

Articolo 16 Tribunale dei minorenni

¹ Il Tribunale dei minorenni è composto dal Magistrato dei minorenni e da due giudici assessori, scelti in funzione dei loro interessi nel campo della gioventù.

² Giudica in prima istanza tutti i reati per i quali si prevede:

- a) un collocamento;
- b) una multa superiore a 1'000 franchi;
- c) una pena privativa della libertà superiore a tre mesi.

³ Se è stato direttamente adito nell'ambito di una causa per la quale è verosimilmente competente il magistrato, il Tribunale può giudicare lui stesso o trasmettere la causa al Magistrato dei minorenni.

Articolo 17 Ricusazione

¹ In aggiunta ai casi ordinari di ricusazione, se il Magistrato dei minorenni ha ordinato il carcere preventivo del minorenne, se l'ha sottoposto a osservazione o se ne ha ordinato il collocamento in via cautelare, il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono chiedere, fino all'apertura del dibattimento e senza dover addurre motivazioni, la sua ricusazione quale membro del Tribunale dei minorenni.

² Il Magistrato dei minorenni non può far parte del Tribunale dei minorenni se è stato inoltrato un ricorso contro decisioni da lui prese nel corso dell'istruzione o in qualità di autorità d'esecuzione.

Articolo 18 Autorità di ricorso

¹ Il Magistrato dei minorenni è l'autorità di ricorso contro le misure coercitive di polizia e contro gli atti d'istruzione delle autorità di contravvenzione penale.

² Il Tribunale dei minorenni è l'autorità di ricorso contro gli atti d'istruzione del Magistrato dei minorenni. La Camera di ricorso dei minorenni, designata dal diritto cantonale, è l'autorità di ricorso contro gli atti d'istruzione del Tribunale dei minorenni.

³ Il Magistrato dei minorenni è l'autorità d'appello contro le decisioni penali emanate dalle autorità amministrative competenti in materia di contravvenzioni.

⁴ Il Tribunale dei minorenni esamina le opposizioni presentate contro i decreti d'accusa emanati dal Magistrato dei minorenni.

⁵ La Camera d'appello dei minorenni, designata dal diritto cantonale, è l'autorità d'appello contro le sentenze pronunciate in prima istanza dal Tribunale dei minorenni.

Articolo 19 Procuratore pubblico

¹ Nella procedura riguardante i minorenni, il Procuratore pubblico non esercita le competenze attribuite dall'articolo 19 del Codice di procedura penale¹⁰.

² Può sostenere l'accusa dinanzi all'autorità di giudizio e riveste in tal caso il ruolo di parte.

Articolo 20 Vigilanza

Il Procuratore generale designato dal diritto cantonale assume la difesa dell'interesse generale e vigila sull'applicazione delle leggi penali da parte delle giurisdizioni minorili. Può emanare direttive in tal senso.

Articolo 21 Misure coercitive

Il Magistrato dei minorenni, rispettivamente il Tribunale dei minorenni, ordinano le misure coercitive previste dalla legge.

Capitolo terzo: Regole particolari di procedura

Articolo 22 Foro

¹ Per il perseguimento penale è competente l'autorità del luogo in cui il minorente dimora abitualmente al momento dell'apertura del procedimento. Se manca tale luogo in Svizzera, è competente:

- a) per gli atti commessi in Svizzera, l'autorità del luogo in cui l'atto è stato commesso;
- b) per gli atti commessi all'estero, l'autorità del luogo d'origine o, per il minorente straniero, l'autorità del luogo nel quale egli è stato fermato per la prima volta a causa del fatto.

² Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Qualora, sulla scorta di determinati elementi, si riveli necessario ordinare o modificare misure protettive, il perseguimento penale deve essere affidato all'autorità del luogo in cui il minorente dimora abitualmente.

³ L'autorità svizzera competente può assumersi il perseguimento penale, su richiesta dell'autorità estera, se:

- a) il minorente dimora abitualmente in Svizzera o è svizzero;
- b) il minorente ha commesso all'estero un atto punibile anche in virtù del diritto svizzero;
- c) i presupposti per il perseguimento penale di cui agli articoli 4-7 del Codice penale¹¹ non sono adempiuti.

⁴ Per il perseguimento penale conformemente al capoverso 3 della presente legge nonché agli articoli 4-7 del Codice penale¹², l'autorità competente applica esclusivamente il diritto svizzero.

¹⁰ RS (CPP)

¹¹ RS 311.0

¹² RS 311.0

⁵ Per l'esecuzione è competente l'autorità del luogo del giudizio; sono fatte salve le disposizioni concordatarie.

⁶ In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Tribunale federale.

Articolo 23 Disgiunzione delle cause

¹ Le cause nelle quali sono implicati maggiorenni e minorenni sono disgiunte.

² Tuttavia, se l'interesse dell'istruzione lo esige, una causa può essere istruita da una sola autorità: quella dei maggiorenni o quella dei minorenni. In caso di conflitto di competenze, la decisione spetta al Procuratore generale.

Articolo 24 Partecipazione dei rappresentanti legali

¹ I genitori o i rappresentanti legali, o in loro assenza un servizio di protezione o una persona di fiducia, devono venir coinvolti in ogni fase del procedimento, fatti salvi eventuali interessi contrastanti del minore o dell'istruzione della causa.

² Se la giurisdizione penale minorile lo decide, essi sono tenuti a partecipare al procedimento.

³ In caso d'inosservanza, il Magistrato dei minorenni o il Tribunale dei minorenni possono ammonirli, denunciarli all'autorità di tutela o infliggere loro una multa disciplinare fino a 1'000 franchi.

⁴ La sanzione presa dal Magistrato dei minorenni è impugnabile presso il Tribunale dei minorenni, mentre quella presa dal Tribunale dei minorenni lo è presso la Camera di ricorso dei minorenni.

Articolo 25 Porte chiuse

¹ Il procedimento penale minorile si svolge a porte chiuse.

² I dibattimenti dinanzi al Magistrato dei minorenni o al Tribunale dei minorenni sono pubblici se il minore o i suoi rappresentanti legali lo richiedono o se l'interesse pubblico lo esige.

Articolo 26 Consultazione degli atti

La consultazione degli atti da parte del minore, dei suoi rappresentanti legali e della parte civile può essere limitata nell'interesse dell'imputato; in tal caso, soltanto l'accesso ad informazioni di carattere personale sarà oggetto di limitazioni. Il difensore e il Procuratore pubblico possono consultare la totalità degli atti, ma non potranno portare alla conoscenza degli interessati i documenti ai quali questi ultimi non hanno accesso.

Articolo 27 Conciliazione

¹ Per i reati a querela di parte il Magistrato dei minorenni può procedere a un tentativo di conciliazione tra querelante e imputato.

² Se il tentativo di conciliazione ha successo, il Magistrato abbandona il procedimento. Se fallisce, la procedura segue il suo corso.

Articolo 28 Mediazione

¹ Il Magistrato dei minorenni può sospendere provvisoriamente il procedimento e affidare l'incarico di avviare una procedura di mediazione a un'organizzazione o a una persona riconosciuta e competente in materia:

- a) se non sono necessarie misure protettive o se l'autorità civile ha già preso provvedimenti adeguati;
- b) se non sussistono le condizioni di cui all'articolo 20 capoverso 1 della legge federale sul diritto penale minorile¹³;
- c) se i fatti sono stati sostanzialmente appurati e se il minorene li ha ammessi;
- d) se tutte le parti e i loro rappresentanti legali sono d'accordo.

² Il Magistrato dei minorenni abbandona definitivamente il procedimento se, grazie alla mediazione, è stato raggiunto un accordo fra il danneggiato e il minorene. Se la mediazione fallisce, la procedura segue il suo corso.

Capitolo quarto: Parti e difesa

1. Parti

Articolo 29 Definizione delle parti

Hanno qualità di parte:

- a) il minorene e il suo rappresentante legale,
- b) il Procuratore pubblico nel caso previsto dall'articolo 19 capoverso 2 della presente legge,
- c) la parte in giudizio.

Articolo 30 Minorene

¹ Il minorene è responsabile delle sue azioni. È rappresentato dal suo rappresentante legale, ma può esprimere la propria opinione in modo indipendente, a seconda dell'età e del grado di maturità. Può pure farsi accompagnare da una persona di fiducia.

² Il minorene fruisce dei diritti di parte.

³ In considerazione della sua giovane età e al fine di tutelare il suo sviluppo, l'autorità competente può limitare il diritto del minorene di partecipare a determinati atti procedurali; tali limitazioni non si applicano né al difensore dell'imputato, né al Procuratore pubblico.

Articolo 31 Procuratore pubblico

¹ Quando partecipa personalmente al dibattimento, il Procuratore pubblico fruisce dei diritti di parte.

² Può prender parte al dibattimento di sua iniziativa o su richiesta dell'autorità di giudizio.

¹³ RS (DPMIn)

Articolo 32 Parte in giudizio

¹ Nella procedura minorile è ammessa la costituzione di parte in giudizio.

² Nella misura in cui ciò non entra in conflitto con l'interesse dell'imputato minorenni, la parte in giudizio può partecipare agli atti d'istruzione.

³ A meno che circostanze particolari non lo impongano, la parte in giudizio non è autorizzata a comparire al dibattimento.

⁴ Mediante decreto d'accusa, il Magistrato dei minorenni può statuire in merito a pretese civili, se esse non sono contestate.

⁵ Il Tribunale dei minorenni può statuire in merito a pretese civili se non sono contestate o se sono documentate in modo ineccepibile e non necessitano di un'istruzione speciale. In caso contrario sono rinviate al foro civile.

2. *Difesa*

Articolo 33 Principio

Il minorenni capace di discernimento e i suoi rappresentanti legali possono difendersi da sé o designare un difensore.

Articolo 34 Difesa facoltativa

¹ Il minorenni capace di discernimento e i suoi rappresentanti legali hanno il diritto di designare un difensore in qualsiasi fase del procedimento.

² Il difensore dev'essere un avvocato autorizzato a esercitare nel Cantone.

Articolo 35 Difesa obbligatoria

¹ Al minorenni imputato di un crimine o di un delitto grave deve essere designato un difensore:

- a) quando è stato ordinato il carcere preventivo;
- b) quando l'accusato non può manifestamente provvedere alla propria difesa, né lo possono fare i suoi rappresentanti legali;
- c) quando l'accusato, in via cautelare, è stato posto sotto osservazione o ne è stato ordinato il collocamento presso un istituto;
- d) quando il Procuratore pubblico partecipa personalmente al dibattimento.

² Il difensore obbligatorio può essere designato dagli interessati, altrimenti è designato dall'autorità competente.

Articolo 36 Difesa d'ufficio

¹ In caso di difesa obbligatoria e di indigenza dell'accusato, viene nominato un avvocato d'ufficio.

² L'accusato indigente, imputato di un crimine o di un delitto grave, può inoltre richiedere la nomina di un avvocato d'ufficio quando ciò è giustificato dalla difficoltà della causa.

³ Se le condizioni della difesa d'ufficio sono adempiute, il Magistrato dei minorenni nomina un avvocato d'ufficio.

Capitolo quinto: Istruzione, dibattimento e giudizio

1. Istruzione

Articolo 37 Collaborazione

¹ Nell'ambito dell'esame della situazione personale del minorenne, il magistrato collabora con tutte le autorità giudiziarie penali, civili e amministrative, con enti o persone attive nel campo sociale, medico, pubblico e privato, e chiede loro le informazioni di cui necessita.

² Le autorità, enti e persone interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste; sono riservate le disposizioni sul segreto professionale.

Articolo 38 Misure cautelari e osservazione

¹ Il Magistrato dei minorenni è l'autorità competente per ordinare le misure protettive cautelari necessarie, ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sul diritto penale minorile¹⁴.

² Tale decisione è presa per iscritto ed è motivata.

³ Il Magistrato dei minorenni è l'autorità competente per ordinare l'osservazione presso un centro specializzato. Il soggiorno in osservazione vale come detenzione preventiva e deve, come tale, venir computato nella pena.

Articolo 39 Carcere preventivo

¹ Il carcere preventivo può essere ordinato quando sull'accusato gravano forti indizi di colpevolezza in relazione a un crimine o a un delitto, e se vi sono seri motivi di temere che:

- a) con la fuga, possa sottrarsi al procedimento o alla pena,
- b) possa alterare o distruggere mezzi di prova, influenzare o farsi influenzare da persone chiamate a prender parte al procedimento,
- c) commetta altri reati gravi, mettendo in pericolo la sicurezza altrui.

² Il carcere preventivo non è ordinato se lo scopo perseguito può essere raggiunto in altro modo, segnatamente mediante prestazione di garanzia, la temporanea confisca di documenti, gli arresti domiciliari o l'obbligo di presentarsi periodicamente presso un'autorità.

³ La decisione è presa per scritto e motivata.

⁴ L'imputato minorenne è sentito dal Magistrato al più tardi quarantott'ore dopo essere stato fermato dalla polizia.

⁵ Dopo sette giorni di carcere preventivo e se una proroga si rivela necessaria, il Magistrato dei minorenni inoltra una richiesta in tal senso al Tribunale dei minorenni; quest'ultimo decide entro tre giorni. La proroga può essere accordata per la durata massima di un mese. Al termine di tale periodo, il magistrato può presentare una nuova richiesta di proroga.

⁶ Il minorenne può in ogni momento chiedere il suo rilascio all'autorità che ne ha ordinato l'arresto. L'autorità decide entro tre giorni.

¹⁴ RS (DPMIn)

Articolo 40 Esecuzione del carcere preventivo

¹ Durante la carcerazione i minorenni devono essere separati dai detenuti adulti e un'assistenza appropriata deve essere garantita.

² Se non ha ancora compiuto i 15 anni o se la carcerazione dura più di 14 giorni, il minorente deve essere collocato in un istituto specializzato.

³ Nel limite del possibile e a seconda della durata della carcerazione, il detenuto minorente può, su sua richiesta, svolgere un'occupazione.

⁴ La libertà del minorente non sarà limitata oltre il necessario. Egli sarà rimesso in libertà non appena i motivi che avevano giustificato la sua carcerazione verranno a mancare.

2. Dibattimento e giudizio

Articolo 41 Comparizione personale

¹ In linea di principio, si procede al dibattimento dinanzi al Magistrato dei minorenni o al Tribunale dei minorenni.

² Il minorente è tenuto a comparirvi personalmente, a meno che, su richiesta espressa, non ne sia stato dispensato. Lo stesso vale per i rappresentanti legali.

³ Oltre che dai suoi rappresentanti legali e dal difensore, il minorente può farsi accompagnare anche da una persona di fiducia.

⁴ L'autorità di giudizio può ordinare in ogni momento che il minorente, i suoi rappresentanti legali o la persona di fiducia non presenzino ad una parte o alla totalità del dibattimento.

Articolo 42 Eccezioni

¹ Se le prove raccolte in sede di istruttoria sono sufficienti e se il caso non è di particolare gravità, il Magistrato dei minorenni può emanare un decreto d'accusa senza procedere al dibattimento.

² Il minorente può essere giudicato in sua assenza se non si è presentato al dibattimento dopo due citazioni infruttuose, e a condizione che il Magistrato dei minorenni abbia potuto interrogarlo. Sarà allora giudicato in base alle risultanze istruttorie; in tal caso può essere prevista soltanto una pena.

Articolo 43 Procedura in contumacia

La procedura in contumacia non è applicabile ai minorenni.

Articolo 44 Notificazione

¹ Nel limite del possibile il dispositivo della sentenza è reso noto oralmente immediatamente dopo la deliberazione. È in seguito notificato per scritto, con indicazione dei rimedi giuridici.

² In caso di ammonimento o di impunità, e se i diritti delle parti sono garantiti, è possibile rinunciare alla notificazione scritta, mediante dichiarazione messa a verbale.

Capitolo sesto: Rimedi giuridici

Articolo 45 Legittimazione

Il rimedio giuridico può essere proposto dal minorenni capace di discernimento e dai suoi rappresentanti legali, oppure dal loro difensore.

Articolo 46 Ricorso

Oltre ai casi previsti dagli articoli 461 e 462 del Codice di procedura penale¹⁵, può essere interposto ricorso contro gli atti procedurali effettuati nel quadro di misure protettive cautelari e contro le decisioni che limitano la consultazione degli atti.

Articolo 47 Autorità di ricorso

¹ Il Magistrato dei minorenni decide in merito ai ricorsi contro:

- a) le misure coercitive di polizia,
- b) lo svolgimento della procedura innanzi alle autorità di contravvenzione penale.

² Il Tribunale dei minorenni decide in merito ai ricorsi contro gli atti procedurali del Magistrato dei minorenni.

³ La Camera di ricorso dei minorenni decide in merito ai ricorsi contro gli atti procedurali del Tribunale dei minorenni.

Articolo 48 Appello

¹ Il Magistrato dei minorenni è l'autorità d'appello per i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità di contravvenzione penale.

² La Camera d'appello dei minorenni è l'autorità d'appello per i ricorsi contro le sentenze pronunciate dal Tribunale dei minorenni come autorità di prima istanza.

³ Se il minorenni è oggetto di una misura protettiva cautelare, l'autorità d'appello decide in merito a un'eventuale sospensione della misura.

Articolo 49 Revisione

¹ La revisione può essere domandata e concessa alle stesse condizioni valide per gli adulti.

² La domanda scritta e motivata è indirizzata al Tribunale dei minorenni, che decide in merito.

³ Se una sentenza riguardante il minorenni è in corso d'esecuzione, in particolare se il minorenni è oggetto di una misura protettiva, l'autorità competente per la revisione decide in merito a un'eventuale sospensione dell'esecuzione.

¹⁵ RS (CPP)

Capitolo settimo: Esecuzione

Articolo 50 Principio

¹ Il Magistrato dei minorenni è l'autorità competente per l'esecuzione delle misure e delle pene ai sensi della legge federale sul diritto penale minorile¹⁶.

² Nell'esecuzione di tale compito può avvalersi del concorso di enti pubblici o privati e di persone attive nell'ambito in questione.

³ Le misure sono valutate periodicamente, ma almeno una volta all'anno.

⁴ In caso di modifica delle misure, le competenze dell'autorità di giudizio sono riservate.

Articolo 51 Ricorso

Le seguenti decisioni prese dal Magistrato dei minorenni nel quadro dell'esecuzione sono impugnabili con un ricorso al Tribunale dei minorenni:

- a) modifica della misura,
- b) rifiuto e revoca della liberazione condizionale,
- c) trasferimento presso un altro istituto,
- d) fine della misura.

Capitolo ottavo: Spese

Articolo 52 Spese procedurali

¹ Le spese del procedimento penale contro i minorenni sono di regola a carico del Cantone nel quale il minorenne è domiciliato al momento dell'apertura del procedimento. Se le circostanze lo giustificano, la totalità o parte di tali spese possono essere messe a carico del minorenne condannato o dei suoi genitori.

² Le spese derivanti da misure di osservazione o da collocamenti cautelari ordinati nel corso del procedimento sono considerate spese di esecuzione di misure protettive.

Articolo 53 Spese di esecuzione

¹ Le spese derivanti dall'esecuzione delle pene (ammonimento, prestazione personale e multa) sono a carico del Cantone che ha pronunciato la sentenza.

² Le spese di esecuzione delle misure protettive e delle pene privative di libertà sono a carico del Cantone nel quale il minorenne è domiciliato, o del Cantone che ha pronunciato la sentenza se il minorenne non è domiciliato in Svizzera.

³ Sono fatte salve le regolamentazioni contrattuali fra i Cantoni sulla ripartizione delle spese.

⁴ I genitori partecipano alle spese di esecuzione nei limiti del loro obbligo di mantenimento.

⁵ Se il minorenne dispone di un reddito regolare derivante dal proprio lavoro, può essere costretto a partecipare in misura adeguata alle spese di esecuzione.

¹⁶ RS (DPMIn)

Articolo 54 Ricorso contro le spese di esecuzione

Le decisioni relative alle spese di esecuzione possono essere impugnate; il diritto cantonale stabilisce il rimedio giuridico.

Capitolo nono: Disposizioni finali

Articolo 55 Abrogazione

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

² Sono in particolare abrogati :

1. ...
2. ...

Articolo 56 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.